



AGGIORNAMENTO ALBI GIUDICI POPOLARI PER LA CORTE D'ASSISE E PER LA CORTE D'ASSISE DI APPELLO

IL SINDACO

Visto l'art. 21 della Legge 10 aprile 1951, n. 287, modificato dall'art. 3 della Legge 05 maggio 1952, n. 405, relativa al riordinamento dei giudizi di Assise, contenente norme per l'aggiornamento degli Albi definitivi dei Giudici Popolari;

Visto l'art. 2 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1441;

RENDE NOTO

- che in esecuzione delle norme sopra citate occorre procedere all'aggiornamento dell'Albo dei Giudici Popolari;

- che i cittadini residenti nel Comune, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della Legge 10.04.1951 n. 287, e non si trovino nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 12 (*) della medesima legge, possono chiedere **ENTRO IL 31 LUGLIO p.v.** di essere iscritti nei rispettivi elenchi dei Giudici Popolari di Corte d'Assise e di Corte di Assise di Appello.

- che la richiesta deve essere redatta su apposito modello disponibile sul sito internet del Comune www.comune.melendugno.le.it.

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65;
- d) titolo finale di studi di **scuola media di primo grado per i Giudici di Corte d'Assise;**
- e) titolo finale di studi di **scuola media di secondo grado per i Giudici di Corte d'Assise d'Appello.**

(*) INCOMPATIBILITA' CON L'UFFICIO DI GUIDICE POPOLARE

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dalla Stato, in attività di servizio;
- c) i Ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine di congregazione.

Melendugno, 30 aprile 2021

IL SINDACO

Ing. Marco Potì

F.ma autografa omessa art. 3 D.Lgs. n. 39-93